

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 24 del mese di FEBBRAIO 2026

IL GIUDICE MONOCRATICO DR.SSA Luna CALZOLARO  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
II SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. Avv. Perna Lorenza Lorusso  
Con l'assistenza del Cancelliere Dott. Gianfranco Mastrangelo

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di primo grado

nei confronti di:

██████████ nato in Albania ██████████ ed ivi residente ma elettivamente  
domiciliato in ██████████ alla Via del Ciliegio nr. 71- libero, già presente,  
oggi non comparso.

Difeso dall'Avv. Uljana Gazidede, di fiducia, ██████████  
██████████

IMPUTATO

(come da allegato)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: affermazione della penale responsabilità, riconoscimento della recidiva reitera, e  
condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

DIFESA: in via preliminare, sentenza di non luogo a procedere e/o assoluzione per non  
aver commesso il fatto; in via principale, sentenza di assoluzione per sussistenza del  
giustificato motivo; in via subordinata, sentenza ai sensi dell'art. 131 bis c.p.



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 24/02/2026 alle ore 14:50  
LUNA CALZOLARO

N. 10778/2025 R.G.N.R.  
N. 3405/2025 R.G.T.  
N. \_\_\_\_/2026 Reg. Sent.  
\*\*\*\*\*  
DEPOSITATA IN UDIENZA

TRASMESSA AL P.G. \_\_\_\_\_

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Trasmesso avviso deposito sentenza

Il \_\_\_\_\_

Notificato il \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_  
Appello/Ricorso

Mod. 31 \_\_\_\_\_

Depositato da \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ comunicato al PM Bari

Il \_\_\_\_\_ notificato al imp.to/i

Il \_\_\_\_\_ notificato alla P.C. e  
difensore

\*\*\*\*\*  
FASCICOLO SPEDITO IN CORTE  
DI APPELLO DI BARI  
CASSAZIONE ROMA

il \_\_\_\_\_

Non vi è stata impugnazione -  
Divenuta irrevocabile il

Estratto esecutivo al PM art. 27/28  
DM 334/89 \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo alla Questura/DIA di  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Repertorio N. \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_  
del Modello 3/SG - recupero crediti-  
il \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_  
fatta scheda

IL CANCELLIERE

(allegato)

**IMPUTATO:**

*Del delitto di cui agli art. 13 c. 13 Divo n. 286 del 1998 perché essendo destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato Italiano emesso dal Questore di Bergamo - notificato in data 5.10.2022 - trasgrediva allo stesso essendo stato fermato in Bari dopo aver lasciato il territorio dello Stato in data 30.12.2024*

*Acc.to in Bari il 22 settembre 2025  
recidiva reiterata*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il giorno 22.09.2025 gli agenti procedevano all'arresto in flagranza dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] per il reato di cui all'art. 13, co. 13, D.lgs. 286/1998.

In data 24.09.2025, il [REDACTED] veniva tratto dinnanzi a Questo Tribunale per l'udienza di convalida ed il contestuale giudizio direttissimo. In detta udienza l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni. Il Giudice convalidava l'arresto, rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari e disponeva l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa; infine, il Giudice rinviava all'udienza del 24.02.2026 per la discussione.

All'udienza del 24.02.2026, le parti discutevano come per legge. Esaurita la camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni della sentenza.

## **MOTIVAZIONI**

Il giorno 22.09.2025 alle ore 12:00, l'imputato [REDACTED] cittadino albanese, si presentava presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, accompagnato ed assistito dall'Avv. Gazidede, per avviare la pratica di richiesta del permesso di soggiorno.

Durante i rituali accertamenti, emergeva che [REDACTED] risultava colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo in data 05.10.2022 con divieto di rientro nel territorio nazionale per sette anni dal giorno dell'avvenuta espulsione. Sempre il 05.10.2022, il Questore di Bergamo emetteva l'ordine di allontanamento con applicazione della misura alternativa al trattenimento presso il C.P.R. consistente nell'obbligo di firma sino al giorno organizzato per l'accompagnamento alla frontiera. Entrambi i provvedimenti venivano notificati al [REDACTED] in data 05.10.2022 e convalidati dal Giudice di Pace di Bergamo, Dott.ssa Carrara, in data 06.10.2022. Gli agenti accertavano dalla Banca Dati SDI che il [REDACTED] veniva sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali dal 12.01.2023 al 23.12.2024, giorno in cui si allontanava dal territorio nazionale. Nella medesima data è infatti registrato un controllo alla frontiera del Porto di Bari in uscita mediante il Varco AC1 B3 che certifica l'uscita dell'imputato dal territorio nazionale.

Agli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, [REDACTED] esibiva in originale il passaporto albanese a lui intestato e rilasciatogli in data 30.12.2024, ovvero pochi giorni dopo il rimpatrio in Albania, avvenuto in data 23.12.2024, e affermava di essere giunto in

Bari con propri mezzi e senza passare per i varchi di frontiera nazionali.

Gli operanti, pertanto, procedevano all'arresto dell'imputato in quanto colto nella flagranza del reato di cui all'art. 13, co. 13, D.lgs. 286/1998 e, in attesa della convalida dell'arresto all'udienza direttissima, il ██████ veniva sottoposto dal P.M. alla misura degli arresti domiciliari, che scontava presso la residenza del fratello, in ██████

██████████ L'arresto veniva convalidato da Questo Giudice durante l'udienza direttissima celebratasi in data 24.09.2025.

Dalla documentazione in atti, è pacifico l'affermarsi della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, essendo effettivamente ██████ rientrato nel territorio dello Stato italiano prima degli indicati sette anni, come dal provvedimento del Questore emesso in data 05.10.2022, e senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. Tuttavia, Questo Giudice, nel caso di specie, ritiene congruo, in un'ottica di sussidiarietà del diritto penale e proporzionalità della pena, applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., per le ragioni seguenti.

Innanzitutto, la pena detentiva per il delitto per cui si procede rientra nei limiti edittali previsti dal co. 1, prima parte, dell'art. 131 bis c.p. per come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

In secondo luogo, la Suprema Corte, inserendo detta questione nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. "reati di disobbedienza", puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di "tutto o nulla" poiché ritenuto rilevante non il *quantum* della lesione, bensì il mero evento della stessa, si è pronunciata ritenendo in astratto applicabile

l'istituto di cui all'art. 131 bis anche a detti reati (*S.S.U.U., sent. n. 4 del 2016*). Tuttavia, in tali casi, è doveroso per il Giudice effettuare un giudizio sul reale disvalore del fatto storico, con riguardo a reati in cui l'intrinseca pericolosità della condotta tipica sia già individuata in astratto dal legislatore (*Cass., Sez. V Pen., sent. n. 10230 del 2016*).

Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, il Giudice è tenuto ad effettuare una specifica valutazione di meritevolezza, verificando se, sulla base dei due "indici requisiti", quali modalità della condotta ed esiguità del danno e del pericolo, valutati congiuntamente secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, co. 1, c.p. e della condotta susseguente al reato, sussistono i cosiddetti "indici criterio", ovvero la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Nel caso di specie, il fatto complessivamente ascritto all'imputato appare riconducibile ad una particolare tenuità non solo sotto il profilo edittale, ma anche sotto il profilo

strettamente fattuale e circostanziale. Come affermato dal [REDACTED] che rilasciava spontanee dichiarazioni all'udienza direttissima, lo stesso rientrava nel territorio nazionale poiché spinto da necessità affettive, quali, appunto, il ricongiungimento con padre, fratello e nipoti. Il fratello dell'imputato, [REDACTED] identificato mediante il documento d'identità nr. [REDACTED] rilasciatogli dal [REDACTED] in data 23.01.2025, risulta residente in detto municipio alla [REDACTED]. Detta circostanza viene confermata dal Difensore dell'imputato, Avv. Gazidede, la quale riferiva di averlo accompagnato personalmente in Questura per assisterlo nella pratica del rilascio del permesso di soggiorno e, quivi, l'uomo veniva arrestato. La presenza del Difensore è altresì attestata dal verbale di arresto in atti.

Le peculiari circostanze di luogo e di tempo del fatto in oggetto sono espressive dell'esiguità del pericolo causato dalla condotta criminosa del [REDACTED] la quale è parimenti sintomatica di una scarsa intensità dell'elemento volitivo del reo, il quale, come provato, si recava presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Bari assistito dal difensore di fiducia, al solo fine di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia e perfino assistito dal proprio Difensore. Ciò è suffragato altresì dalla memoria difensiva depositata dall'Avv. Gazidede, dalla quale emerge che, in data 10.02.2025 [REDACTED] rientrato in Italia, inviava il kit postale teso al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e quivi gli veniva rilasciata lettera la convocazione in Questura in data 19.05.2025 per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Per quanto concerne il giudizio di non abitudine del comportamento dell'imputato, va preliminarmente avanzata un'importante considerazione. Come accennato sopra, parafrasando il *dictum* della Suprema Corte, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere effettuata non sul fatto tipico bensì su quello storico, che è il solo ad assumere rilevanza al fine della concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. In questo senso, i precedenti penali dell'imputato, dinnanzi alle peculiari contingenze del fatto concreto che provano un'indubbia scarsa offensività della condotta criminosa del [REDACTED] e non possono essere considerati ostativi al giudizio di non abitudine per il solo fatto di esservi richiedendo l'art. 131 bis c.p. una valutazione non sul fatto astratto e paradigmatico, bensì sul fatto concreto e contingente.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato contestatogli per speciale tenuità del fatto a norma dell'art. 131 bis c.p.p.

Motivazione contestuale.

Bari, 24.02.2026.

Il Giudice  
Luna Calzolaro



DEPOSITATA IN DATA 24/02/2026  
LA SENTENZA N 959 DEL 24/02/2026  
MASTRANGELO GIANFRANCO  
24/02/2026 18:04